

Università degli Studi di Siena



**Regolamento
sui servizi sostitutivi di mensa
dell'Università degli Studi di Siena**

Regolamento contenente:

Il Contratto collettivo integrativo sulle materie di cui

- o all'art. 49 (**Mense e servizi sociali**) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 del personale del comparto "Università" del CCNL Comparto Università 1998-2001

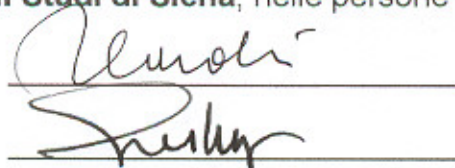
A seguito del controllo del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi derivanti dal Protocollo con i vincoli di bilancio (risultante dal verbale n. 102 del 26.07.04, in cui non sono contenuti rilievi) e dalla valutazione del Protocollo stesso da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.07.04, in data **29 settembre 2004** viene sottoscritto il presente accordo sulle materie di cui in premessa, in cui è recepita integralmente l'ipotesi di accordo già sottoscritta dalla parti il 30.06.04, derivante dall'incontro tra Amministrazione ed OO.SS. del 30.06.04.

Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall'art.5, comma 4, del CCNL, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo.

la delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Antonio CARDINI, delegato del Rettore

del Dott. Antonio CARONNA, Direttore amministrativo



Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

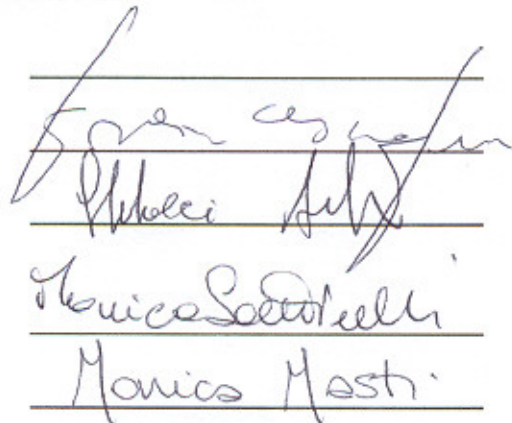
per la CGIL/Snur il Dott. Diodato ANGELACCIO

per la CISL/Università il Sig. Francesco FUSI

per la UIL/P.A. il Dott. Giuseppe GIORDANO

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni
la Sig.ra Monica SANTINELLI

per le R.S.U. la Dott.ssa Monica MASTI



Sommario:

Art. 1 - Premessa	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Valore del pasto tipo	5
Art. 4 - Modalità di fruizione dei servizi sostitutivi di mensa	5
Art. 5 - Modalità di concessione dei buoni mensa	6
Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie	6



re. d h

q

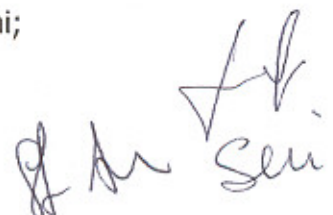
H
Sle
2
r

Art. 1 - Premessa

1. In applicazione dell'art. 49 del CCNL Comparto Università 1998-2001, in materia di servizi di mensa, valutata l'attuale impossibilità di una gestione diretta da parte dell'Amministrazione universitaria di un servizio centralizzato, vengono fissate le seguenti modalità alternative per l'erogazione di servizi sostitutivi della mensa:
 - a. convenzionamento con servizi mensa gestiti da aziende, pubbliche o private, che erogino pasti tipo, ritenuti adeguati dalle parti in sede di contrattazione decentrata.
 - b. in subordine alla possibilità di attivare convenzioni di cui al punto a), saranno erogati buoni pasto sostitutivi di mensa.
2. Il personale può usufruire del servizio sostitutivo di mensa esclusivamente nei punti di distribuzione che risultino fissati nelle convenzioni stipulate con i soggetti erogatori.
3. Così come previsto dall'art. 3, comma 13 del Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro dell'Università degli studi di Siena, sottoscritto il 2 marzo 2004, in attesa della definizione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro del personale in convezione con il Servizio Sanitario Nazionale che opera presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, il personale stesso fruirà del servizio mensa secondo le regole sin qui seguite, senza oneri aggiuntivi per il bilancio universitario.
4. In via prioritaria rispetto ai servizi sostitutivi della mensa di cui al comma 1, ove sia possibile, nell'ambito di singole unità lavorative potranno comunque essere attivati servizi mensa per il personale che vi afferisce.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi del citato Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro dell'Università degli studi di Siena, può usufruire di servizi sostitutivi di mensa il personale tecnico ed amministrativo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, che osservi il seguente orario individuale di lavoro:
 - a. 6 ore per 3 giorni la settimana e 9 ore per i restanti 2 giorni;
 - b. 9 ore per 4 giorni la settimana.


Sci

2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, il beneficio sarà proporzionato sulla base dell'orario di lavoro individuale.

Art. 3 - Valore del pasto tipo

1. Il valore del pasto tipo è stabilito in euro 5.29, corrispondente al contributo dell'Amministrazione.
2. Nelle unità lavorative aventi servizio di mensa con contributo a carico dei dipendenti, il valore di cui al comma precedente coprirà la quota a loro carico, fino all'ammontare massimo previsto.
3. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento fiscale e previdenziale in materia.

Art. 4 - Modalità di fruizione dei servizi sostitutivi di mensa

1. Al personale di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, il servizio di mensa spetta esclusivamente per i giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano con pausa pranzo.
2. L'individuazione del personale di cui al precedente comma, avverrà in base alle comunicazioni formali da parte dei Responsabili di struttura inerenti la durata e l'articolazione dell'orario di lavoro individuale, come previsto dall'art. 3, comma 3 del citato Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
3. Il beneficio sarà comunque riconosciuto solo nel caso di effettiva presenza nel giorno previsto.
4. Secondo quanto previsto dal citato Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, la timbratura in uscita ed in entrata dalla propria sede di lavoro per la pausa pranzo è obbligatoria e non sostituibile con altri mezzi.
5. Comprovate esigenze di servizio che giustifichino l'attribuzione del beneficio in giorni differenti da quelli di cui al comma 1, dovranno essere preventivamente comunicate ai competenti uffici e non potranno comunque superare il limite massimo settimanale di rientri pomeridiani previsti dall'orario individuale di lavoro del dipendente interessato.
6. Eventuali modifiche all'orario individuale di lavoro comporteranno la rideterminazione dell'attribuzione del beneficio.



7. La presenza in servizio al di fuori dell'orario individuale di lavoro formalmente comunicato, non dà comunque diritto ad usufruire del beneficio.
8. Nel caso di missione durante la giornata che prevede il rientro pomeridiano, il dipendente può usufruire del servizio sostitutivo di mensa se non richiede il rimborso del medesimo pasto per missione.
9. La mancata fruizione del beneficio non comporta corresponsione di alcun compenso sostitutivo.
10. Il buono pasto sostitutivo di mensa di un dipendente non deve essere scambiato con quello di un/una collega.

Art. 5 - Modalità di concessione dei buoni mensa

1. Ad ogni dipendente saranno mensilmente attribuiti in via preventiva n. 8 buoni mensa.
2. Trimestralmente i competenti uffici provvedono, sulla base dell'orario di lavoro del singolo dipendente e dei rientri pomeridiani realmente effettuati, ai necessari conguagli.

Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi della vigente normativa in materia, il servizio sostitutivo della mensa non costituisce retribuzione in natura ed il buono pasto non fa parte della retribuzione ad alcun effetto attinente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.
2. I buoni pasto sono attribuiti solo dopo la formale comunicazione da parte delle varie sedi, secondo le modalità fissate nel Protocollo sui criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, dell'orario di servizio delle sedi stesse, dell'orario di apertura al pubblico ed in particolare degli orari individuali di lavoro di ogni singolo/a dipendente.
3. Eventuali abusi nelle modalità di fruizione del beneficio stabilite dal presente Protocollo, potranno comportare l'adozione di conseguenti provvedimenti.
4. Quanto previsto dal presente Protocollo ha carattere sperimentale per la durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
5. Durante tale periodo l'applicazione del presente Protocollo sarà oggetto di costante monitoraggio da parte della Commissione sui Servizi Sociali di cui al Protocollo sulle Relazioni sindacali dell'Università degli Studi di Siena.

